Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 4 marzo 1924** — **Numero 54**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella relazione e nel R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo corrente, ove leggesi: decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1698, deve invece leggersi: decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3227.

Reclutamento e trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, riguardante l'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1127;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di maestro d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe, di cui all'art. 1 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, è abolita ed è sostituita dalla carica di « Maestro di scherma », col grado unico di sottotenente.
La categoria degli ufficiali subalterni, di cui all'art. 5 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è quindi così modificata, in relazione alla tabella 53 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395:
Ufficiali subalterni: Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma.

Art. 2.

L'organico dei maestri di scherma è di 230 posti. Al maestro di scherma sono applicabili le disposizioni che regolano lo stato degli ufficiali del Regio esercito in attività di servizio, ad eccezione dei limiti di età, che sono fissati a 55 anni.
Al raggiungimento di tali limiti di età i maestri di scherma potranno optare o per il passaggio nel ruolo dei maestri civili di cui al seguente articolo 5, qualora esistano posti disponibili, ovvero per il collocamento a riposo.

Art. 3.

Presso la Scuola centrale di educazione fisica ed alle dirette dipendenze del Comando della scuola stessa, è istituita una « Sezione magistrale di scherma ».
Potranno aspirare all'ammissione in detta scuola (sezione magistrale di scherma), i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza con almeno due anni di grado di sottufficiale, che non abbiano superato il 27° anno di età e siano ritenuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento competenti.
Alla sezione sarà preposto un ufficiale superiore in servizio attivo permanente del Regio esercito.
Il corso presso la Scuola centrale di educazione fisica (sezione magistrale di scherma) avrà la durata di due anni. Agli allievi dichiarati idonei al termine del corso sarà rilasciato un diploma.
Gli allievi del Regio esercito dichiarati idonei potranno concorrere a ricoprire le vacanze esistenti nell'organico dei maestri di scherma, con norme che saranno all'uopo emanate dal Ministro per la guerra.

Art. 4.

Ai sottotenenti maestri di scherma è dovuto il trattamento economico per essi stabilito dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Oltre l'organico dei sottotenenti maestri di scherma, di cui al precedente articolo 2, è conservato un ruolo di cinquanta maestri civili di scherma e di educazione fisica, contemplato dalla tabella 61 annessa al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Il ruolo è distinto in due classi.
Nella seconda classe (11° grado) sono inscritti i maestri civili che abbiano uno stipendio non superiore a L. 9,500, eccettuato il supplemento di servizio attivo; nella prima classe (10° grado) quelli provvisti di stipendio superiore a L. 9,500, eccettuato il supplemento suddetto.
I maestri civili di scherma e di educazione fisica sono assimilati di rango al grado di sottotenente.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Nella prima attuazione dell'organico di cui al precedente articolo 2 potranno essere nominati, a loro domanda, sottotenenti maestri di scherma:
a) gli attuali maestri d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe;
b) i maestri di scherma o d'arme già diplomati presso la Scuola magistrale di scherma, che abbiano conseguito un impiego civile nelle Amministrazioni dello Stato o che siano stati congedati per anzianità di servizio;
c) gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, previa rinunzia al grado rivestito;
d) gli attuali maestri civili insegnanti di scherma, che desiderino optare per la nomina a sottotenente.
Tutti gli aspiranti non dovranno aver superato il 55° anno di età e saranno sottoposti ad esperimenti, per accertare le loro qualità professionali, militari e di cultura, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra.
Fermo restando il disposto dell'art. 157, primo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella suaccennata prima attuazione dell'organico ai sottotenenti maestri di scherma provenienti dai sottufficiali del Regio esercito sarà attribuito, all'atto della loro nomina, se più favorevole, lo stipendio più prossimo, ma non superiore a quello cui avrebbero avuto diritto nel grado di sottufficiale, che ricoprivano all'atto della nomina ad ufficiale; ed in tal caso sarà tenuto conto, per il successivo aumento, del tempo che sarebbe stato loro computato, agli effetti dell'aumento stesso, nel grado medesimo.

Art. 7.

I maestri d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe, i quali non si siano avvalsi delle disposizioni contenute nel precedente articolo e quelli che non siano stati riconosciuti idonei alla nomina nel nuovo ruolo dei sottotenenti maestri di scherma, saranno mantenuti in servizio conservando l'attuale grado e carica di maestro d'arme, fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo.

Art. 8.

Ai due maestri civili di scherma e di educazione fisica di 1ª classe più anziani spettano la qualifica di « maestri direttori » e il trattamento previsto dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 per il grado 9°, senza peraltro che ciò possa dar loro diritto a speciali destinazioni.
La suddetta qualifica è transitoria e potrà essere conferita solo a maestri civili in ruolo alla data del presente decreto.

Art. 9.

Con decreti Reali, saranno emanate le norme per l'annuale reclutamento degli allievi nella Scuola centrale di educazione fisica (sezione magistrale di scherma), per i programmi, per il personale insegnante e di governo, per l'uniforme dei sottotenenti maestri di scherma e per quanto altro occorra all'attuazione del presente decreto.

I suddetti decreti saranno emanati su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, quando importino onere finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 279. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3229.

Disposizioni per la istituzione di Consigli agrari provinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire nelle singole Provincie del Regno, con decreti Reali promossi dal Ministro per l'economia nazionale, un Consiglio agrario provinciale, sedente nel capoluogo, ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Si fa luogo al Regio decreto di istituzione per quelle Provincie per le quali il Consiglio provinciale ne deliberi la richiesta, e su conforme parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale (Sezione agraria e forestale).

Art. 2.

Il Consiglio agrario provinciale è organo di rappresentanza e di coordinamento di tutte le attività agrarie locali, di decentramento e locale adattamento dell'azione dello Stato per quanto si attiene ai servizi agricoli e di propulsione a tutela della produzione agraria.

Esso sostituisce, per la rispettiva Provincia, i Comizi agrari, la Commissione provinciale di agricoltura, anche per le attribuzioni di cui al decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, sulla istruzione professionale dei contadini, il Comitato forestale di cui alla legge 20 giugno 1877, n. 3917, e le Commissioni o Comitati zootecnici, od Ispettorati zootecnici, ove esistano. Esso adempie, inoltre, a tutte le funzioni che gli siano attribuite da leggi e da regolamenti.

Le erogazioni di fondi, a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per iniziative agricole, previamente approvate e sussidiate dallo Stato, vengono fatte dal Ministero stesso, nelle rispettive Provincie, pel tramite o su parere del Consiglio agrario provinciale colle modalità e nei limiti che saranno determinati con regolamenti generali. Fanno a ciò eccezione le spese per la formazione del bilancio degli istituti governativi o consorziali autonomi con il contributo dello Stato.

Il Ministero dell'economia nazionale ha il diritto di ispezione sul Consiglio agrario provinciale e, in caso di irregolare funzionamento, può decretarne lo scioglimento su conforme parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale (Sezione agraria e forestale).

Art. 3.

Oltre alle attribuzioni dipendenti dalle disposizioni del precedente articolo, spetta al Consiglio agrario provinciale:

a) formulare proposte al Governo ed altre pubbliche amministrazioni per provvedimenti agrari;

b) proporre regolamenti speciali di carattere provinciale diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura e le classi agricole, e ciò nei limiti che verranno fissati dalle leggi stesse;

c) fungere da Commissariato provinciale per il servizio di statistica agraria e forestale;

d) proporre al Ministero dell'economia nazionale i programmi e l'indirizzo da imprimere agli istituti di istruzione agraria pratica, al fine di adattarli alle condizioni agrarie ed economico-sociali dell'ambiente;

e) promuovere le iniziative aventi lo scopo di realizzare il bonificamento agrario ed igienico, la colonizzazione interna, la sistemazione dei bacini montani, la viabilità vicinale, ed ogni forma di redenzione delle terre;

f) dar parere sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni comuni e nei domini collettivi deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle Associazioni e Comunanze agrarie, e studiare i piani della destinazione ed utilizzazione di tali beni, in conformità delle speciali leggi vigenti in materia;

g) dar parere sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento malarico, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle culture, la tutela dei lavoratori agrari, nonchè sulle norme per le fiere e i mercati;

h) provvedere, in luogo dell'Amministrazione provinciale, all'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica, in conformità della legge 5 luglio 1908, n. 392.

I Consigli agrari provinciali sono autorizzati all'esperimento delle azioni civili nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura ed al commercio dei prodotti agricoli e loro derivati, e dei prodotti necessari all'agricoltura. Essi hanno anche facoltà di provvedere, con separate gestioni, e da soli od insieme con altri enti, all'impianto e all'esercizio di aziende industriali o commerciali, inerenti ai bisogni diretti dell'agricoltura locale.

Art. 4.

Il Consiglio agrario provinciale è presieduto dal presidente dell'Amministrazione provinciale ed è composto di:

a) membri professionali di diritto;

b) membri rappresentanti di istituzioni ed enti agrari o economici della Provincia;

c) membri rappresentanti della popolazione agraria eletti dall'Amministrazione provinciale e dai Comuni.

Art. 5.

I membri professionali di diritto sono: il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, il direttore della Scuola di agricoltura o dell'Istituto agrario sperimentale avente sede nella Provincia, l'ispettore preposto al ripartimento forestale, l'ingegnere capo del Genio civile, il medico provinciale, il veterinario provinciale.

Ove esistano nella Provincia più cattedre ambulanti autonome o più scuole agrarie e istituti agrari sperimentali, il Ministero designerà i direttori di cui al precedente comma, mentre gli altri direttori di cattedre, scuole e istituti agrari sperimentali faranno parte del Consiglio, quali membri aggregati con voto consultivo.

Art. 6.

I membri di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 sono in numero di cinque nelle Provincie con popolazione agraria superiore a 200,000 abitanti e in numero di tre nelle altre. Essi sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra persone elette in numero doppio dalle istituzioni ed enti agrari ed economici della Provincia.

Art. 7.

I membri di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 sono in numero di quindici nelle Provincie con popolazione agraria superiore ai 200,000 abitanti, dei quali cinque eletti dalla Amministrazione provinciale e dieci dai Comuni; in numero di nove nelle altre Provincie, di cui tre eletti dall'Amministrazione provinciale e sei dai Comuni.

Sono eleggibili tutti coloro che possono essere eletti a consiglieri provinciali, purchè appartengano ad una delle seguenti tre categorie:

a) proprietari o affittuari che paghino nella Provincia non meno di annue L. 25 rispettivamente, per imposta fondiaria sui terreni, o per imposta di ricchezza mobile agraria;

b) mezzadri, coloni parziari, enfiteuti, salariati fissi, con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella zona almeno da 10 anni;

c) laureati in agraria, licenziati dalle scuole speciali e dalle scuole pratiche di agricoltura o da istituti agrari equipollenti, quando in ogni caso si tratti di persone residenti in Provincia.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sarà provveduto:

1° A dividere il territorio di ciascuna Provincia nelle zone topografiche agrarie più caratteristiche;

2° A determinare per ogni Provincia il numero della popolazione agraria, da calcolarsi, su le risultanze del censimento demografico più recente col criterio di considerare come rurali tutti i singoli membri, senza distinzione nè di età, nè di sesso, delle famiglie aventi per proprio capo un agricoltore.

Fissata, a norma di quanto precede la circoscrizione elettorale agraria di ciascuna Provincia, ogni zona costituirà un collegio elettorale.

Il numero dei rappresentanti, assegnati alla circoscrizione elettorale agraria di ciascuna Provincia, sarà ripartito tra i singoli collegi elettorali agrari in proporzione della rispettiva popolazione agraria di ogni zona.

Parimenti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, saranno determinate le modalità per le nomine od elezioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 9.

Il Consiglio agrario provinciale nominerà nel proprio seno:

1° Un presidente della Giunta;

2° Un vice presidente della Giunta;

3° Una Giunta, che funziona suddivisa nelle seguenti 4 sezioni, composte come segue:

a) Sezione di economia e statistica agraria: 5 membri, tra i quali il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura;

b) Sezione agraria, zootecnica e di industrie agrarie: 7 membri tra i quali il direttore della Scuola o Istituto agrario sperimentale, ove esista, il direttore della Cattedra ambulante e il veterinario provinciale;

c) Sezione forestale: 5 membri, tra i quali l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore preposto al ripartimento forestale, il direttore della Cattedra ambulante;

d) Sezione per l'istruzione agraria: 5 membri, tra cui il direttore della Scuola o Istituto agrario sperimentale, ove esista, e il direttore della Cattedra ambulante.

Di ciascuna sezione farà inoltre parte il presidente o, in sua vece, il vice presidente della Giunta, che la presiede.

Il presidente, il vice presidente ed i membri non di diritto della Giunta durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I membri di diritto, nei casi di assenza o di impedimento, hanno facoltà di delegare a sostituirli funzionari tecnici del proprio ufficio.

La sezione forestale predetta assume le funzioni del Comitato forestale di cui alla legge 20 giugno 1877, n. 3917; il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori della sezione, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

Art. 10.

Il Consiglio:

1° Fissa le linee programmatiche e adotta i provvedimenti di massima per la realizzazione degli scopi assegnatigli;

2° Redige il progetto di bilancio preventivo, determinando la finalità e la misura degli stanziamenti di fondi per ciascuna sezione della Giunta, salvo i provvedimenti di cui all'art. 14.

Art. 11.

La Giunta provvede:

1° A tradurre in atto le deliberazioni del Consiglio;

2° Ad assolvere le funzioni inerenti a tutti i servizi di spettanza del Consiglio agrario provinciale, a mezzo delle sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per materia.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio agrario provinciale e della Giunta si applicano le analoghe disposizioni della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) relative alle adunanze e alle deliberazioni rispettivamente del Consiglio e della Deputazione provinciale.

Art. 13.

Per l'azione tecnica inerente alle proprie competenze il Consiglio agrario provinciale e la sua Giunta dovranno valersi delle cattedre ambulanti di agricoltura, dell'Ispetto-

rato forestale, e degli altri istituti ed uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e sedenti nella Provincia.

Tuttavia, il Consiglio agrario provinciale, ove la necessità lo richieda, potrà nominare per pubblico concorso, con apposito contratto di impiego privato, ed a carico del proprio bilancio, soltanto un segretario tecnico. Le condizioni del concorso e la nomina sono subordinate alla preventiva approvazione del Ministero predetto.

Il segretario tecnico del Consiglio sarà, d'obbligo, segretario della Sezione di economia e statistica agraria della Giunta. Invece, i segretari della Sezione agraria, zootecnica e di industrie agrarie, e della Sezione per l'istruzione agraria, dovranno essere forniti dalle cattedre ambulanti funzionanti nella Provincia, tra il proprio personale tecnico, e il segretario della Sezione forestale dovrà essere fornito dall'Ispettorato forestale, tra il proprio personale tecnico.

Art. 14.

La gestione finanziaria del Consiglio agrario provinciale spetta all'Amministrazione provinciale. Questa — nella sfera di rispettiva competenza del Consiglio e della Deputazione provinciale, a norma di legge — deve:

1° Deliberare, sulle proposte del Consiglio agrario provinciale a termini dell'art. 10, il bilancio preventivo del Consiglio agrario provinciale; bilancio che costituisce un allegato di quello dell'Amministrazione provinciale;

2° Discutere il conto consuntivo del Consiglio agrario provinciale; conto consuntivo che costituisce egualmente un allegato di quello dell'Amministrazione provinciale;

3° Adottare tutti i provvedimenti finanziari, relativi al funzionamento del Consiglio agrario provinciale, curando che ogni spesa sia mantenuta entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e venga imputata ai fondi sui quali, per la sua natura e per la sua destinazione, deve gravare.

Art. 15.

Le deliberazioni di cui al precedente articolo, come pure quella relativa alla richiesta della istituzione del Consiglio agrario, sono soggette nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse norme stabilite dalla legge comunale e provinciale per le altre deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio agrario provinciale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza tecnica, non sono soggette a sindacato da parte delle autorità di vigilanza e di tutela. Tuttavia è fatto obbligo al presidente della Giunta di trasmettere entro 5 giorni dalla rispettiva data, al Ministero dell'economia nazionale, una copia di tutte le deliberazioni, che, pure avendo raccolto il voto favorevole della maggioranza di legge, in seno al Consiglio agrario provinciale o alla Giunta, abbiano però avuto il voto contrario di uno o più membri di diritto o di nomina governativa. Il Ministero potrà pronunciarne l'annullamento con decreto motivato da emettersi entro 30 giorni da quello in cui gli pervenne la deliberazione.

Art. 16.

Tutti i servizi amministrativi riguardanti il funzionamento del Consiglio agrario provinciale, sono devoluti agli uffici dell'Amministrazione provinciale.

Art. 17.

Alle spese del Consiglio agrario provinciale viene provveduto:

1° Dallo Stato, attribuendosi, di volta in volta, singoli fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, ed eventualmente in altri bilanci in relazione ai servizi attribuiti alla competenza dei Consigli agrari provinciali. In base ai programmi attuali approvati dal Ministro per l'economia nazionale, questo fisserà il riparto dei fondi anzidetti fra le diverse Provincie.

I fondi provenienti comunque dai bilanci governativi si intendono attribuiti con obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui furono assegnati in base al capitolo di spesa del bilancio Ministeriale da cui provengono. Essi devono figurare nel bilancio del Consiglio agrario provinciale unicamente con siffatta destinazione e debbono essere gestiti e contabilizzati a parte con esclusivo riguardo alla destinazione stessa;

2° Dalla Provincia, con i seguenti contributi obbligatori:

a) restano consolidati nella cifra risultante dai bilanci del corrente esercizio e vengono devoluti ai rispettivi Consigli agrari provinciali, tutti i fondi stanziati dalle singole Provincie per servizi compresi nella competenza dei detti Consigli o comunque riferibili all'agricoltura;

b) il gettito di un centesimo della sovraimposta provinciale deve destinarsi ad esclusivo beneficio del Consiglio agrario provinciale;

3° Da volontari contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche o enti morali.

Le spese previste dall'art. 13 del presente decreto, quelle per i locali, per l'illuminazione, per il riscaldamento e per l'inservienza del Consiglio agrario provinciale e della Giunta, e comunque ogni spesa generale e di funzionamento per il Consiglio agrario e per la Giunta, nonchè le gestioni previste dall'ultimo comma dell'art. 3, possono unicamente gravare sui fondi di cui alla lettera *b*) del n. 2, e al n. 3 del presente articolo.

Al Consiglio agrario provinciale e alla Giunta debbono normalmente assegnarsi locali nella sede dell'Amministrazione provinciale.

Art. 18.

Fra i fondi di cui alla lettera *a*) del n. 2 del precedente articolo passano dall' Amministrazione provinciale nel bilancio del Consiglio agrario provinciale, anche gli stanziamenti facenti carico all'Amministrazione provinciale per il mantenimento delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle scuole agrarie e degli altri Istituti consorziali in cui è obbligatoriamente consorziato il Ministero dell'economia nazionale od altri Ministeri.

Per detti fondi oltre all'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l'obbligo della continuità e permanenza del Consorzio ai sensi delle disposizioni di leggi e di regolamenti, nonchè l'obbligo degli aumenti eventuali di contributo, ai sensi delle disposizioni stesse.

Il Consiglio agrario provinciale provvede, invece dell'Amministrazione provinciale, alle nomine dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e Consigli di vigilanza o di amministrazione delle istituzioni predette, a norma di leggi e di regolamenti.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Quando sia, per legge dello Stato, conferito il riconoscimento giuridico ai Sindacati di datori di lavoro agricolo o di lavoratori agricoli, si trasferirà parzialmente in essi, con norme o nei limiti da determinare, il diritto elettorale assegnato ai Comuni a tenore dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 20.

Il Consiglio provinciale di agricoltura di Trento, alla data di pubblicazione del presente decreto, assumerà il nome di Consiglio agrario provinciale, ed entro sei mesi sarà ricostituito secondo le norme del decreto medesimo.

Il Consiglio agrario provinciale dell'Istria, con sede in Parenzo, è soppresso.

Art. 21.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 1. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 245.

Revoca della concessione della tranvia Piacenza-Cortemaggiore-Busseto alla provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1914, n. 167, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 1° dicembre 1913 per la concessione, con sussidio governativo, della tranvia Piacenza-Cortemaggiore-Busseto a favore della provincia di Piacenza;

Visti i decreti Luogoteneziali 29 aprile 1917, n. 775 e 31 gennaio 1918, n. 226, nonchè il Nostro decreto 29 agosto 1919, n. 6053, con i quali furono approvate e rese esecutorie tre convenzioni addizionali stipulate rispettivamente il 21 marzo 1917, il 17 gennaio 1918 e il 1° agosto 1919 a parziale modificazione di quella sopramenzionata e mercè le quali il termine per la ultimazione dei lavori di impianto della tranvia concessa veniva a scadere il 27 novembre 1923;

Ritenuto che malgrado le proroghe concesse la provincia di Piacenza per cause non ad essa imputabili, come l'elevatezza del costo della mano d'opera e del prezzo dei materiali, non ha potuto por mano ai lavori d'impianto della tranvia in parola;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocata la concessione accordata con Nostro decreto 29 gennaio 1914, n. 167, alla provincia di Piacenza della tranvia Piacenza-Cortemaggiore-Busseto.

Con separato decreto Ministeriale sarà provveduto allo svincolo della cauzione depositata a garanzia della concessione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 2. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 241.

Modifica della decorrenza dell'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2787, relativo al soprassoldo ad economia o di mancato cottimo per i salariati delle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2787;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1923-1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2787, ha effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 280. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 246.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di alcuni rimorchiatori ex austro-ungarici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rimorchiatori ex austro-ungarici T. 102, T. 104 e T. 165, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo rispettivamente i nomi di « Spartivento », « Vieste » e « Circeo ».

Art. 2.

I rimorchiatori ex austro-ungarici T. 65 e T. 66, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale assumendo rispettivamente le caratteristiche N. 94 e N. 95.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 3. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 247.

32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che autorizza una 32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Per soccorrere le vittime del teatro « Diana » in Milano si è costituito apposito Comitato, al quale il Governo della Maesta Vostra, in considerazione del pietoso e nobile scopo, ha determinato di concedere un sussidio straordinario di L. 50,000.

Per provvedere al pagamento di tale contributo, mancando all'uopo disponibilità in bilancio, viene autorizzato, col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, ai sensi dell'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prelevamento della somma accennata dal fondo di riserva per le spese impreviste e la sua inscrizione in aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per erogazioni in sussidi di beneficenza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,795,603.97 rimane disponibile la somma di L. 5,204,396.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 32ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare a favore del cap. 42 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 5. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 248.

33ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che autorizza una 33ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

MAESTÀ,

Per la esecuzione di lavori di adattamento di locali nel palazzo del Ministero delle finanze, da adibirsi a sede della Commissione centrale delle imposte dirette, si rende necessaria l'assegnazione nel bilancio del Ministero predetto della somma di L. 16,000.

Considerata l'urgenza di assicurare una definitiva sistemazione agli uffici dell'indicata Commissione centrale, col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, si autorizza, in virtù della facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste e l'inscrizione della medesima al capitolo n. 72 del bilancio del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,845,603.97 rimane disponibile la somma di L. 5,154,396.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924,

è autorizzata una 33ª prelevazione nella somma di L. 16,000 a favore del capitolo n. 72: « Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc. » dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 6. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 250.

Approvazione dell'atto 21 dicembre 1923 aggiuntivo alla convenzione 6 giugno 1914 per la concessione della ferrovia Modena-Pavullo-Lama di Mocogno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1914, n. 922, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 6 giugno 1914, mediante la quale venne concessa alla provincia di Modena, e per essa alla Società anonima elettrovie Emiliane, la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Modena per Pavullo a Lama di Mocogno;

Visto il Nostro decreto 24 agosto 1921, n. 1424, col quale venne approvato l'atto aggiuntivo 17 agosto 1921, per la modifica di taluni patti della concessione;

Viste le istanze 25 settembre 1922, 9 aprile 1923 della Società elettrovie Emiliane;

Ritenuta l'opportunità di limitare la concessione al solo tratto da Modena a Pavullo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 622 e il decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 431;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretario di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 21 dicembre 1923, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Modena e della Società elettrovie Emiliane a parziale modificazione della convenzione 6 giugno 1914, per la concessione della ferrovia Modena-Pavullo, e del relativo atto aggiuntivo 17 agosto 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 8. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimenti dei Consigli comunali di Fisciano (Salerno) e di Crenna e di Cajello (Milano).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fisciano, in provincia di Salerno.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente disposta dal Prefetto di Salerno, in seguito ad una viva agitazione manifestatasi contro l'Amministrazione del comune di Fisciano, ha posto in evidenza notevoli irregolarità e abusi nel funzionamento di quella civica azienda.

L'inquirente ha riscontrato una caotica situazione finanziaria, dovuta essenzialmente all'inerzia della rappresentanza elettiva, che non si era curata della riscossione dei tributi mantenendoli, a scopo di malintesa popolarità, al disotto delle reali necessità finanziarie dell'Ente, prevedendo in bilancio attività non realizzabili.

Sono risultati arbitrî e favoritismi nella esecuzione di pubblici lavori e nella assegnazione di posti di impiegato e salariato, i pubblici servizi e particolarmente il macello, la manutenzione stradale e l'illuminazione pubblica erano lasciati in condizioni deplorevoli; una colpevole incuria aveva infine dimostrato l'Amministrazione nei riguardi delle vertenze in corso per le usurpazioni demaniali e di tutti gli altri problemi interessanti la vita cittadina.

Comunicati tali addebiti alla Amministrazione, questa ha dato spiegazioni del tutto insufficienti, che confermano la consistenza delle accuse. Gli inopportuni atteggiamenti, che essa ha ripetutamente assunti in confronto alle correnti politiche nazionali, ha d'altronde provocato tra la cittadinanza una vivace reazione, culminata, di recente, nella violenta invasione della sede municipale, che soltanto mercè l'intervento dell'arma dei Reali carabinieri potè essere sgombrata.

In tali condizioni il Prefetto ha creduto necessario affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda; ma poichè la tensione degli animi rimane assai accesa, sì da far temere più gravi conseguenze, anche per ragioni d'ordine pubblico appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per affidare la gestione dell'Ente ad un Commissario straordinario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fisciano, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Alfredo Telesca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924 sul decreto che scioglie i Consigli comunali di Crenna e di Cajello, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

Con R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 3168, i comuni di Grenna e di Caiello furono aggregati a quello di Gallarate e venne assegnato alle Amministrazioni il termine di un mese dalla pubblicazione del decreto per stabilire d'accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Le trattative preliminari all'uopo iniziatesi hanno incontrato non lievi difficoltà, che non appaiono superabili con la permanenza in carica della rappresentanza elettiva.

La necessità che gli accordi suaccennati siano stabiliti con criteri obbiettivi, senza una valutazione eccessiva di particolari interessi, che, se pur meritevoli di considerazione, non debbono prevalere su quelli generali, consiglia di affidare ad amministratori straordinari, cui l'art. 2 del citato decreto 30 dicembre conferisce adeguati poteri, la gestione dei Comuni suddetti, mediante lo scioglimento dei rispettivi Consigli; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3168, con cui è stata disposta l'aggregazione dei comuni di Crenna e di Cajello a quello di Gallerate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Consigli comunali di Crenna e di Cajello sono sciolti.

Sono nominati Commissari straordinari anche per gli adempimenti di cui all'art. 2 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3168, il signor Cesare Ruggeri per il comune di Crenna ed il signor G. Battista Praderio per quello di Cajello.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1923.

Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale del 30 luglio 1923, riguardante la concessione ai corrieri, commissionari e spedizionieri della facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione dei pacchi.

IL MINISTRO PER LE POSTE E I TELEGRAFI

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, che autorizza il Ministero delle poste e dei telegrafi a concedere ai corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi, il trasporto e la distribuzione dei pacchi;

Visti i Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1178 e 15 luglio 1923, n. 1603, che modificano il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;

Visto l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603, che dà incarico al Ministero delle poste e dei telegrafi di stabilire le norme per l'applicazione del citato R. decreto numero 578, e la data della sua entrata in vigore;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1923 il quale fissa la data di entrata in vigore e le norme di applicazione delle disposizioni precedenti;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 e il primo comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 30 luglio 1923 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, entrerà in vigore il 1° novembre 1923 ».

« Art. 10. — E' istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva, la quale dovrà dare il suo parere sui quesiti che il Ministero credesse di sottoporle e in tutti i casi di sospensione o di revoca di concessione.

« La parte interessata, che deve essere avvertita della convocazione della Commissione con dieci giorni di preavviso, ha la facoltà di esporre alla Commissione le sue eccezioni per iscritto ed anche di essere udita personalmente.

« Tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di provvedere alla immediata sospensione della concessione nei casi di assoluta gravità provocati da malafede, salvo a deferire all'esame della Commissione consultiva il provvedimento preso ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 ottobre 1923.

Il Ministro: COLONNA DI CESARÒ.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1923.

Nomina della Commissione consultiva per le questioni riguardanti le concessioni ai corrieri, commissionari e spedizionieri della facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione dei pacchi.

IL MINISTRO PER LE POSTE E I TELEGRAFI

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1923, art. 10, modificato dal decreto Ministeriale 10 ottobre 1923, che istituisce una Commissione consultiva la quale deve dare il suo parere sui quesiti che il Ministero credesse di sottoporle in materia di trasporto di pacchi o colli fino al peso

di 20 chilogrammi, eseguito da corrieri, commissionari o spedizionieri per conto di terzi, nonchè in tutti i casi di sospensione o di revoca di concessioni date a detti agenti per il trasporto di tali pacchi.

Decreta:

La Commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 30 luglio 1923 modificato dal decreto Ministeriale 11 ottobre 1923, è costituita come appresso:

Rappresentanti l'Amministrazione delle poste:

Comm. Alberto Gaviani, ispettore centrale, membro effettivo;
Cav. uff. Giovanni Bartoli, capo sezione, membro effettivo;
Cav. uff. Remo Nantier, primo segretario, membro supplente;
Dott. cav. Cipriano Cipriani, primo segretario, membro supplente.

Rappresentanti la classe dei corrieri, commissionari e spedizionieri:

Edoardo Rovini, membro effettivo;
Vito Masino, membro supplente.

Oltre ai tre membri prescritti dall'art. 10 del decreto Ministeriale 30 luglio 1923, interverrà alle sedute della Commissione consultiva uno dei membri supplenti rappresentanti l'Amministrazione delle poste, il quale avrà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1923.

Il Ministro: Colonna di Cesarò.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1924.

Autorizzazione alla « Mutua grandine del Sindacato Boschi », con sede in Roma, dell'esercizio dell'assicurazione contro i danni della grandine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Vista la domanda 9 febbraio 1924, della « Mutua grandine del Sindacato Boschi », associazione di mutua assicurazione con sede in Roma, costituita con atto 3 ottobre 1923, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la assicurazione contro i danni della grandine;
Ritenuto che l'associazione è stata legalmente costituita e che è stato provveduto al deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, di titoli del consolidato italiano 5 % del complessivo capitale nominale di L. 112,400, per gli effetti dell'articolo 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Decreta:

La « Mutua grandine del Sindacato Boschi », avente sede in Roma, è autorizzata all'esercizio della assicurazione contro i danni della grandine, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 1° marzo 1924.

Il Ministro: Corbino.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1924.

Concentrazione del Monte frumentario di Guardia Perticara nella Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2, secondo comma, del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata nella seduta del 15 dicembre 1923, con la quale si propone la concentrazione nella Cassa provinciale medesima del Monte frumentario di Guardia Perticara, a termini dell'articolo citato;
Ritenuto che il Monte frumentario predetto non si trova in condizione di poter utilmente funzionare, e che pertanto risulta giustificata la concentrazione come sopra proposta;
Ritenuto che, essendo il Monte di cui trattasi privo di una legale rappresentanza, non può trovare applicazione nei suoi riguardi la disposizione di cui all'art. 6, capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Decreta:

Art. 1.

Il Monte frumentario di Guardia Perticara, in provincia di Potenza, è concentrato nella Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: Serpieri.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 52

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	96 98	Belgio	84 35
Londra	99 962	Olanda	8 68
Svizzera	402 46	Pesos oro	18 07
Spagna	292 625	Pesos carta	7 95
Berlino	—	New-York	23 256
Vienna	0 034	Oro	448 73
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 14
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	94 39
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 93

Bollettino N. **53**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	97 02	Belgio	84 70
Londra	99 994	Olanda	8 67
Svizzera	402 21	Pesos oro	18 05
Spagna	291 875	Pesos carta	7 94
Berlino	—	New-York	23 276
Vienna	0 0335	Oro	449 12
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 09
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	94 43
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 71

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 3 al 9 marzo 1924 è stata fissata in L. 447 rappresentanti 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data della ricevuta: 29 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione della ricevuta: Roverio Francesco di Stefano — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 725 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1023 — Data della ricevuta: 18 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Caputo Arnolfo fu Michele — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1400 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 557 — Data della ricevuta: 5 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Carnevale Domenico per conto del comune di S. Remo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 410 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **Elenco N. 30.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	320489	15 —	*Bacci Luigi* fu Pietro, domiciliato in Orciano (Pesaro), vincolata.	*Bonci Luigi-Fortunato-Romolo* fu Pietro, domiciliato in Orciano (Pesaro), vincolata.
»	187836	1600 —	*Carcioni* Sebastiano fu Antonino, domiciliato a New York.	*Carcione* Sebastiano fu Antonino, domiciliato a New York.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 febbraio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	201811	Trigilia Salvatore di Carlo, domiciliato a Siracusa . . . L.	25 —
3.50 %	468043	Scaramella-Manetti Augusto fu Daniele, domiciliato a Roma (Vincolata). . . . . »	241.50
»	621952	Da Rin-Loda Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Rusalemme Giovanna fu Gio. Batta, domiciliata in Laggio di Vigo di Cadore (Belluno). . »	49 —
»	214895 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Paul-Gross Agelide fu Giovanni, ved. di Cesare Bergomi, domiciliata a Livorno . . . . . . » per la proprietà: Bergomi Eolo fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Paul-Gross Agelide fu Giovanni, ved. Bergomi, domiciliata a Livorno.	105 —
»	766912	Picchini Girolamo ed Adele di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Venezia . . . . . »	623 —
Consolidato 5 %	135594	Picchini Adele e Girolamo di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Venezia . . . . . »	2000 —
3.50 %	276652	Pozzo Matteo Giovanni fu Luigi, domiciliato a Genova . »	280 —
Consolidato 5 %	8068 Polizza combattenti	Di Pietro Giuseppe fu Felice, domiciliato a Capodacqua (Ascoli Piceno) . . . . »	20 —
3.50 %	140065	Seminario Vescovile di Castellaneta (Lecce). . . . . . »	3.50
»	386109	Asilo Infantile di Chiavazza (Novara). . . . . . . »	17.50
Consolidato 5 %	110667	Chiesa Arcipretale della SS. Trinità in Forlì . . . . . . »	45 —
»	11744	Macchi Eda di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Milano . . . . »	40 —
»	11745	Macchi Elda di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, ecc. come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	732700 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Filippi di Baldissero Maria di Vittorio vedova di Baudi di Selve Maurizio, domiciliata a Torino. » per la proprietà: Baudi di Selve Vittorio fu Maurizio, minore, sotto la patria potestà della madre Filippi di Baldissero Maria ved. di Baudi di Selve Maurizio, domiciliato a Torino.	1960 —

Roma, 29 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.